

Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 16-10-2019) 11-02-2020, n. 3313

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. GUIZZI Stefano Giaime - rel. Consigliere -

Dott. GORGONI Marilena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6410-2018 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA DI COSTANZA, 39, presso lo studio dell'avvocato DAVIDE PERROTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GINO PERROTTA;

- ricorrente - contro

N.V., N.G., R.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE AMERICA 111, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA NARDI, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 4867/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato LEONE LUCA per delega;

udito l'Avvocato NARDI RAFFAELLA.

Svolgimento del processo

1. N.M. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 4867/17, del 18 luglio 2017, della Corte di Appello di Roma, che - respingendo il gravame esperito dall'odierno ricorrente contro la sentenza n. 1430/12, del 17 agosto 2012, del Tribunale di Velletri - ha confermato la decisione del primo giudice di dichiarare che una parte delle somme prelevate dal N. sul c/c n. (OMISSIS), presso l'Istituto San Paolo Imi S.p.a., filiale di (OMISSIS) (conto cointestato a R.I.), ed in particolare la complessiva somma di Euro 439.760,00, è di spettanza, rispettivamente, della predetta R.I. (nella misura di Euro 367.989,00), di N.G. (nella misura di Euro 63.855,00) e di N.V. (nella misura di Euro 7.916,00), condannando, per l'effetto, l'odierno ricorrente a corrispondere a favore dei medesimi le somme suddette.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di essere stato un "testimone di giustizia", ai sensi e agli effetti di cui al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82.

Per tale ragione, quindi, la Commissione centrale del Ministero dell'Interno, nell'anno 2004, a conclusione del programma di protezione, aveva provveduto a corrispondergli la cosiddetta "capitalizzazione del danno subito", liquidandogli il complessivo importo di Euro 1.758.771,82, dei quali - per quanto qui ancora di interesse - Euro 1.200.000,00, a titolo di mancato guadagno, Euro 246.255,60, a titolo di

capitalizzazione del costo di assistenza, nonchè Euro 25.000,00 a titolo di risarcimento forfetario per la diminuzione di valore, o meglio per deterioramento, del mobilio dell'originaria abitazione.

Riferisce, altresì, il N. di aver convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, R.I. (coniuge dalla quale risulta separato giudizialmente), chiedendo accertarsi che la somma di Euro 515.000,00, sottoposta a sequestro preventivo dall'autorità giudiziaria penale a seguito di denuncia/querela presentata dalla medesima R., apparteneva, in via esclusiva, ad esso N.M., unico soggetto legittimato a potervi disporre in ragione del suo "status" di testimone di giustizia.

A tale giudizio veniva riunito altro, incardinato dalla R. anche per conto degli allora figli minori, G. e N.V. innanzi allo stesso Tribunale velletrano, con il quale ella chiedeva dichiararsi che l'odierno ricorrente si era indebitamente appropriato di somme liquidate dal Ministero dell'Interno (in favore del medesimo ma anche del suo nucleo familiare) a seguito della fuoruscita dal programma speciale di protezione per collaboratori di giustizia, avendoli prelevati sul predetto conto corrente bancario cointestato ai due coniugi. Inoltre, la R. chiedeva che il N. fosse condannato alla restituzione delle somme spettanti ad essa e ai due figli e che fosse dichiarata l'esistenza - al momento della deliberazione della Commissione centrale presso il Ministero dell'Interno e della erogazione dell'importo Euro 1.758.771,82 - del regime della comunione legale tra i coniugi. Su tali basi, pertanto, chiedeva accertarsi che la somma, costituente quota parte di quanto deliberato a titolo di capitalizzazione del costo dell'assistenza, ristoro, perdita di valore derivante dalla cessione della casa coniugale e mancato guadagno, formava oggetto della comunione, condannando, per l'effetto, il N. a ricostituirla, disponendo, all'esito, il Tribunale la divisione delle somme nella misura del 50% tra i coniugi, o in quella diversa ritenuta di giustizia.

A conclusione dei due giudizi riuniti, il Tribunale di Velletri provvedeva nei termini dianzi riassunti, con decisione confermata dalla Corte di Appello di Roma, che respingeva il gravame all'uopo esperito dall'odierno ricorrente.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione il N., sulla base - come detto - di quattro motivi.

3.1. I primo motivo deduce - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - violazione e falsa applicazione della L. n. 82 del 1991, art. 16-ter e dell'art. 179 c.c., comma 1, lett. e).

Si censura la sentenza impugnata laddove, disattendendo uno specifico motivo di gravame allora proposto dall'odierno ricorrente, ha ritenuto che la somma di Euro 1.200.000,00, liquidata a titolo di mancato guadagno, non costituisca una misura risarcitoria (come, viceversa, sostenuto dal N., che per questa ragione riteneva la stessa rientrante tra i beni di cui all'art. 179 c.c., comma 1, lett. e, estranei alla comunione cosiddetta "de residuo"), trattandosi, invece, di indennità sostitutiva dei risultati economici che il testimone di giustizia avrebbe potuto conseguire se non fosse stato costretto ad interrompere la sua attività imprenditoriale - nella specie, di allevamento dei cani - per l'inserimento nel programma di protezione dei collaboratori e testimoni.

Secondo il ricorrente la conclusione raggiunta dal giudice d'appello partirebbe da un "errato e indimostrato teorema". Si sarebbe, in particolare, trascurato di considerare che la stessa Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa, nella relazione sui testimoni di giustizia del 19 febbraio 2008, ha evidenziato che lo Stato, con le misure assistenziali di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 16-ter s'impegna a risarcire danno che il soggetto è costretto a sopportare in conseguenza della sua disponibilità a denunciare i fatti di cui è a conoscenza, o a rendere testimonianza, riconoscendo, in particolare, ai testimoni di giustizia, già

titolari di attività imprenditoriali, forme efficaci di risarcimento compensativo dei minori introiti derivanti dall'assunzione dello "status" di persona sottoposta a programma di protezione.

Trattandosi, dunque, di somme dovute a titolo di risarcimento danni, le stesse rientrano nel patrimonio separato del coniuge, senza possibilità di confluire nel patrimonio comune, nemmeno nella cosiddetta "comunione differita".

3.2. Il secondo motivo deduce anch'esso - sempre ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3) - violazione e falsa applicazione della [L. n. 82 del 1991](#), art. 16-ter e dell'art. 179 c.c., comma 1, lett. e), in relazione all'imputazione dell'importo di Euro 246.255,60, liquidato a titolo di capitalizzazione del costo dell'assistenza.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato il motivo di gravame diretto a far accettare come l'importo suddetto spettasse al N. a titolo personale, non essendo R.I. in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ottenimento dell'assistenza prevista dal [D.L. n. 8 del 1991](#), art. 16-ter.

Secondo la Corte capitolina, invece, trattandosi di somme erogate per i due coniugi in quanto entrambi tenuti all'assistenza - anche materiale - sia reciproca che verso i figli, e stesse avrebbero come scopo di consentire a tutti i soggetti coinvolti nel programma di protezione di non essere penalizzati.

Assume, per contro, l'odierno ricorrente che, secondo quanto previsto dalla norma summenzionata, la capitalizzazione del costo dell'assistenza costituisce un'opzione alternativa alle misure di assistenza, partecipando, pertanto, della loro natura risarcitoria e configurandosi, in particolare, alla stregua di un assegno di mantenimento mensile, volto a garantire all'interessato un tenore di vita non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma e fino al godimento di un reddito proprio.

3.3. Il terzo motivo deduce anch'esso - sempre ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3) - violazione e falsa applicazione [dell'art. 179 c.c.](#), comma 1, lett. e), in relazione all'imputazione dell'importo di Euro 25.000,00, liquidato a titolo di risarcimento del danno conseguente al deterioramento del mobilio.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, in difetto di prova diretta circa l'appartenenza personale del mobilio all'odierno ricorrente, ovvero di allegazione di elementi presuntivi da fornirsi da parte dell'appellante, è da presumersi - ai sensi [dell'art. 195 c.c.](#), u.p. - che i beni mobili facciano parte della comunione stessa.

Assume, per contro, il ricorrente come fosse stato dimostrato, nel corso del giudizio di prime cure, che il mobilio venne regolarmente acquistato da esso N.M., contestualmente ed immediatamente dopo il rogito dell'immobile di sua proprietà, e, dunque, in data antecedente al matrimonio.

3.4. Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione [dell'art. 112 c.p.c.](#), ritenendo integrato il vizio di ultrapetizione.

Ci si duole della decisione assunta dalla Corte capitolina in relazione al quarto motivo di gravame, con il quale era stata dedotta la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il Tribunale di Velletri statuito sullo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, senza che tale accertamento fosse stato mai richiesto dalle parti.

Il ricorrente, in particolare, esclude che il motivo di gravame potesse ritenersi, come affermato dalla Corte territoriale, "generico ed astratto", oltre che non fondato, giacchè - come sottolineato nella sentenza oggi impugnata - il presupposto delle domande introdotte nel giudizio di primo grado era proprio la valutazione della proprietà delle somme erogate dal Ministero ai sensi del più volte citato [L. n. 82 del 1991](#), art. 16-ter.

Ribadisce, per contro, l'odierno ricorrente la sussistenza del vizio di ultrapetizione, non potendo dubitarsi che, al pari della sentenza di primo grado, anche quella d'appello abbia pronunciato sullo scioglimento della comunione legale tra i coniugi N. e R. in difetto di specifica domanda.

4. Hanno proposto controricorso R.I., N.G. e N.V., per resistere all'avversaria impugnazione.

La non fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso viene, tra l'altro, argomentata su rilievo che, proprio nella citata relazione della commissione parlamentare d'inchiesta, le misure assistenziali di cui alla [L. n. 82 del 1991](#), art. 16 ter sono indicate come volte a garantire al testimone di giustizia il mantenimento di un tenore di vita, non solo personale, ma anche familiare, non inferiore a quello precedente la scelta collaborativa.

D'altra parte, anche a voler ritenere tali elargizioni quali misure risarcitorie, la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale non muterebbe, considerato che il programma di protezione venne sottoscritto sia dal N. che dalla R., entrambi in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli allora minori, di talchè le elargizioni dovrebbero intendersi indirizzate all'intero nucleo familiare. In ogni caso, poi, la natura risarcitoria delle elargizioni "de quibus" dovrebbe escludersi alla luce della giurisprudenza amministrativa formatasi in merito alle misure, di natura similare, previste dalla [L. 23 febbraio 1999, n. 44](#), con riferimento ai soggetti vittime di estorsione. Inoltre, che le misure indennitarie non rientrino nell'ambito applicativo [dell'art. 179 c.c.](#), comma 1, lett. e) sarebbe indirettamente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte relativa alla cosiddetta indennità di accompagnatore.

Quanto, poi, al terzo motivo di ricorso, lo stesso sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè il ricorrente non indica quali siano i documenti dai quali è possibile rinvenire la prova dell'acquisto dei beni mobili, al fine di dimostrarne la sua proprietà esclusiva.

Difetterebbe, inoltre di autosufficienza anche il quarto motivo, poichè il ricorrente ha omesso di specificare quali siano i fatti constitutivi delle domande formulate dalle parti e che il giudice di prime cure avrebbe obliterato.

In ogni caso, gli odierni controricorrenti sottolineano come essi abbiano chiesto, nel primo grado di giudizio, di dichiarare e accertare che i coniugi fossero in regime di comunione legale, con le dovute conseguenze, pertanto, in ordine alla disciplina applicabile alle misure indennitarie di cui alla [L. n. 82 del 1991](#), art. 16-ter.

Motivi della decisione

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. I motivi primo e secondo - suscettibili di disamina unitaria, data la loro connessione - non sono fondati.

5.1.1. Deve, infatti, escludersi la natura "risarcitoria" (almeno in senso tecnico, al di là dell'ampio uso che di tale locuzione pure è fatta in atti e documenti ufficiali che li concernono) delle "misure di assistenza" di cui al [D.L. 15 gennaio 1991, n. 8](#), art. [16 ter, comma 1, lett. b\)](#) convertito nella L. 15 gennaio 1991, n. 12, come - del pari - della "capitalizzazione", prevista in alternativa al costo dell'assistenza, di cui alla successiva lett. c).

Si tratta, all'evidenza, di misure indennitarie, giacchè il risarcimento presuppone, sempre, o l'inadempimento di un'obbligazione negoziale (o, al massimo, "ex lege"; si pensi al caso dei cd. "medici specializzandi", sul quale, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2019, n. 20099, Rv. 655029-01), ovvero la realizzazione di un illecito.

Che esista un'esigenza di protezione - fonte di vere e proprie situazioni soggettive meritevoli di tutela - in capo a coloro che rendono la propria deposizione nei processi penali, è una realtà che si è gradualmente fatta strada anche in ambito internazionale (soprattutto nel quadro della lotta al crimine organizzato transnazionale), anche in virtù del riconoscimento espresso di un obbligo positivo per gli Stati di adottare specifiche misure legislative e di ordine operativo al fine di assicurare a tali soggetti la piena libertà di autodeterminazione, oltre che di garantirne l'effettiva sicurezza.

In questa prospettiva, tra gli strumenti internazionali, spicca la Convenzione sulla lotta al crimine organizzato transnazionale, adottata a Palermo il 15 novembre 2000, ed i relativi Protocolli, della quale, fra le altre, vanno segnalate e norme - decisamente innovative, seppur piuttosto scarne - circa le misure che gli Stati parti della Convenzione sono tenuti ad adottare in relazione all'assistenza e alla protezione da potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni, ed eventualmente dei loro familiari e delle altre persone ad essi vicine (si veda, in particolare, l'art. 24).

E' in questo quadro che si colloca il citato art. 16-ter (inserito nel [D.L. n. 8 del 1991](#) dalla [L. 13 febbraio 2001, n. 45](#), art. 12, comma 1), che contempla "misure di protezione" che "si giustificano in virtù della circostanza che i soggetti in questione, denominati appunto "testimoni di giustizia", sono esposti a pericolo quali persone offese dal reato, ovvero persone informate sui fatti o testimoni in relazione a delitti particolarmente gravi individuati all'art. 9, comma 2 citato D.L. e che nei loro riguardi risultano inadeguate le ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza" (così T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sezione I-ter, sent. 23 gennaio 2014, n. 860).

Orbene, esclusa possibilità di ravvisare in tale condotta "omissiva" il fatto - illecito - generatore di un obbligo risarcitorio, più corretto è attribuire a tali misure natura indennitaria, come conferma anche la circostanza che la loro erogazione presuppone, pur sempre, la sottoposizione dell'interessato ad un programma di protezione, disciplinato dallo stesso [D.L. n. 8 del 1991](#).

D'altra parte, anche il carattere discrezionale della loro erogazione (della quale è un riflesso la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie che eventualmente insorgano, in relazione ad esse, tra gli interessati e il Ministero degli Interni) costituisce un'ulteriore riprova della corretta qualificazione, di tali misure, in termini "indennitari" e non "risarcitori".

Infine, non senza rilievo è la constatazione che qualunque sia la configurazione che si intenda dare al risarcimento del danno aquiliano - esclusivamente riparatoria, ovvero "polifunzionale", secondo la prospettiva accolta dal non lontano arresto delle Sezioni Unite di questa Corte sui "danni punitivi" (avendo esse affermato che "alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile"; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 5 luglio 2017, n. 16601, Rv. 644914-01) - è evidente che il risarcimento presuppone pur sempre un comportamento illecito, ampiamente inteso. Rispetto al quale, evidentemente, l'obbligazione risarcitoria ha la funzione di neutralizzare gli effetti negativi determinatisi nella sfera patrimoniale (e personale, sebbene alle condizioni sancite [dall'art. 2059 c.c.](#), come costituzionalmente reinterpretato) della vittima, nonché eventualmente - ma sempre nel rispetto del principio della riserva di legge (ex [artt. 23 e 25 Cost.](#)), e dunque in presenza di una norma "ad hoc" - di "punire" il suo autore.

Ciò detto, pertanto, deve escludersi che le misure "de quibus" siano oggetto di un credito "risarcitorio", che possa sottrarsi alla cosiddetta comunione "de residuo"

ex [art. 179 c.c.](#), comma 1, lett. e), donde la non fondatezza dei primi due motivi di ricorso.

5.2. Il terzo motivo è anch'esso non fondato.

5.2.1. In questo caso, si censura la sentenza impugnata, come visto, laddove ha ritenuto che, in difetto di prova diretta circa l'appartenenza personale del mobilio all'odierno ricorrente, ovvero di allegazione di elementi presuntivi che era onere dell'allora appellante fornire, deve presumersi - ai sensi [dell'art. 195 c.c.](#), u.p. - che i beni mobili facciano parte della comunione stessa.

Orbene, per quanto il ricorrente ipotizzi il vizio di cui [all'art. 360 c.c.](#), comma 1, n. 3), nella sostanza si duole di un cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, sicchè deve applicarsi il principio secondo cui "il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea cognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea cognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (da ultimo, "ex multis", Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03, nonchè Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).

5.3. Infine, il quarto motivo è inammissibile.

5.3.1. Invero, il ricorrente non si preoccupa di contrastare in modo adeguato quello che appare essere l'effettivo "decisum" della sentenza di appello, ovvero la declaratoria di "genericità" del motivo di gravame, con il quale era stata lamentato il vizio di "ultrapetizione", concentrandosi, invece, sulle ragioni per le quali quest'ultimo dovrebbe ritenersi sussistente.

Ma la Corte capitolina, come detto, ha - nella sostanza ravvisato, in relazione a tale motivo di gravame, il vizio di cui [all'art. 342 c.p.c.](#), esaminando, nel merito, lo stesso solo "ad abundantiam".

Di conseguenza, opera, nella specie, il principio secondo cui ove il giudice "dopo una statuizione di inammissibilità" (tale essendo anche quella che dichiari il difetto di specificità di un motivo di appello), con la quale "si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione a merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare" le stesse, sicchè "è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata" (Cass. Sez. Un. sent. 20 febbraio 2007 n. 3840, r.v. 595555-01; Cass. Sez. 2, sent. 2 maggio 2011, n. 9647, Rv. 616900; Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2013, n. 15122, Rv. 626812 -01; Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 30393, Rv. 646988-01).

Nella specie, tuttavia, il ricorrente - come detto - non ha adeguatamente contrastato l'affermazione di genericità del motivo di gravame, sicchè l'odierna censura risulta, essa stessa, priva di specificità.

Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui "il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un "non motivo", è sanzionata con

l'inammissibilità ai sensi [dell'art. 366 c.p.c.](#), n. 4) " (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01).

6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

7. A carico del ricorrente sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), art. [13, comma 1](#) quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando N.M. a rifondere ad R.I., N.G. e N.V. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 15.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), art. [13, comma 1](#) quater, nel testo introdotto dalla [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), art. [1, comma 17](#), la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020